



Il Tribunale di Milano
Seconda Sezione Civile (Fallimenti)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri

dr. Filippo Lamanna
dr. Caterina Macchi
dr. Filippo D'Aquino

Presidente
Giudice
Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente
DECRETO

sull'istanza depositata in data 24.11.2012 da ~~_____~~ S.p.A.

~~-ricorrente-~~

Il Tribunale, letta l'istanza e la documentazione allegata, nonché quella depositata in data 3.12.2012, udito il giudice relatore, osserva quanto segue:

La ricorrente (da qui in poi ~~_____~~) ha depositato in data 19.10.2012 ricorso ex art. 161, comma 6, l.f., finalizzato alla presentazione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis l.f. ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f., per il quale questo ufficio, con decreto in data 31.10.2012 ha concesso termine al 4.02.2013 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 l.f., con obbligo di report informativo mensile aggiornato alla chiusura del mese solare precedente, con una sintetica situazione patrimoniale aggiornata, un prospetto aggiornato del conto economico, l'elenco degli atti negoziali compiuti di valore superiore a Euro 10.000,00 e dei pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00.

~~_____~~ rende dunque noti gli elementi contabili richiesti, relativamente ai quali non vi è luogo a provvedere, avendo parte ricorrente indicato sinteticamente l'evoluzione delle macro-voci, dando atto dei criteri utilizzati (criteri di continuità aziendale corretti da valutazioni di *impairment test* con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e finanziarie). È evidenziato dallo stesso ricorrente un incremento di pagamenti anticipati a fronte dell'acquisto di beni e servizi funzionali all'attività di impresa, in particolare verso la controllata francese ~~_____~~ France.

La ricorrente espone l'attuale criticità della situazione finanziaria del gruppo ~~_____~~ - ripilogato nella memoria in data 3.12.2012 - leader nella produzione e commercializzazione di reagenti e prodotti chimici e di servizi per laboratori, che occupa 306 dipendenti complessivi, parte (107) in forza alla società ricorrente, parte (193) in forza alla controllata ~~_____~~ France, attualmente in *redressement judiciaire*, e parte (6) in forza a ~~_____~~ ~~_____~~, società spagnola controllata da ~~_____~~ France. In particolare la ricorrente - che controlla al 100% ~~_____~~ France, società produttrice che costituisce un *asset* strategico del gruppo - evidenzia come, a seguito di un accordo di ristrutturazione stipulato in data 29.03.2012 con il ceto bancario, gode, attualmente, di diverse linee di credito, quali:

- una linea di credito a breve con ~~_____~~ S.p.A. sino ad Euro 1.500.000,00 (ISP);

- una linea di credito con ~~_____~~ S.p.A. (ISP) sino ad Euro 12.366.664,33 (linea A);

Tribunale di Milano

- una ulteriore linea di credito con ~~UE~~ sino ad Euro 3.677.943,00 di cui Euro 360.000,00 per crediti per firma ed Euro 3.317.943,00 per anticipo fatture Italia ed estero; (linea B);

- una ulteriore linea di credito con ~~UE~~ sino ad Euro 3.312.200,94 (Linea C);

- una linea di credito ~~Mediobanca~~ S.p.A. per cessioni di credito.

La ricorrente evidenzia diverse situazioni di criticità verificatesi dopo la proposizione della domanda di concordato con riserva, quali:

- la sospensione dell'operatività degli affidamenti da parte di ~~UE~~ e ~~UE~~

- l'incasso sui conti correnti delle fatture "anticipate o scontate" presso ~~UE~~ e ~~UE~~ prima della proposizione delle domande; nella sostanza le linee sono state congelate, ovvero poste a rientro (l'allegato 4 all'istanza mostra come gli utilizzi delle linee ~~UE~~ e ~~UE~~ sia passato da oltre Euro 2.100.000,00 a poco più di un milione di Euro in meno di due mesi).

Pertanto la ricorrente reputa necessario continuare ad operare e disporre delle linee di credito preesistenti nella parte non utilizzata e, precisamente, gli affidamenti ~~UE~~ e le linee ~~UE~~ B e C sul presupposto che la proposta che verrà depositata sarà una proposta di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.f., ovvero un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.

Con l'istanza in oggetto, ~~UE~~ dà esecuzione agli obblighi informativi e chiede:

- che il tribunale dichiari l'illegittimità del comportamento di ~~UE~~ e ~~UE~~ nell'aver sospeso unilateralmente l'utilizzo delle linee di credito, ovvero per aver sortito l'effetto di sciogliersi dai rapporti in essere, laddove l'art. 169-bis l.f. consente alla sola impresa in crisi di chiedere la sospensione/scioglimento dai contratti pendenti;

- che il tribunale dia atto che l'utilizzo delle linee di credito ~~UE~~ e ~~UE~~ B e C costituisca atto di ordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.f. ovvero, all'occorrenza, chiedi autorizzarsi detto utilizzo ex art. 161, comma 7, l.f. quale atto di straordinaria amministrazione urgente in quanto finalizzato alla conservazione della continuità aziendale;


- che il tribunale autorizzi la ricorrente ex art. 182-*quinquies*, commi 1 e 2, l.f. a modificare le forme tecniche di utilizzo della linea ~~UE~~ B comprendendovi anche fatture nei confronti delle PP.AA., sia pure nell'ambito dell'ammontare complessivo già accordato.

A tali richieste, motivate dalla particolare situazione finanziaria di ~~UE~~, la ricorrente aggiunge altresì la richiesta di essere autorizzata ad un atto urgente di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.f., costituito dalla emissione di un finanziamento alla controllata ~~UE~~ France dell'importo di Euro 1.500.000,00, essendo qui l'urgenza caratterizzata dal rischio che ~~UE~~ France, senza una immediata iniezione di liquidità, è destinata a interrompere rapidamente la continuità aziendale.

Detta istanza, con particolare riferimento alla quale sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in data 29.11.2012, appare peculiare, in quanto proveniente da una società che ha presentato domanda di concordato con riserva (e che, quindi, appare proprio essa a rischio la prosecuzione della continuità aziendale) ed in quanto è rivolta a salvaguardare la continuità aziendale di una società controllata, a sua volta in stato di crisi, società che, peraltro, appare strategica per il gruppo ~~UE~~.

Detto finanziamento avverrebbe mediante l'estensione della linea ~~UE~~ B, che potrebbe comportare lo smobilizzo di crediti, come osserva la ricorrente, in funzione "autofinanziante" per permettere la continuità aziendale di ~~UE~~ France.

Nella memoria depositata nel corso dell'udienza del 3.12.2012, ~~UE~~ individua in ~~UE~~ France il principale asset del gruppo ~~UE~~, unico fornitore per le linee di prodotti "Sali" e "infiammabili", costituenti oltre il 63% delle vendite del Gruppo ~~UE~~. La società sarebbe stata penalizzata *illo tempore* da un finanziamento in favore dell'attuale ricorrente



dell'importo di 1,1 milioni di Euro e attualmente zavorrata da un deficit finanziario tanto che già dalla metà di dicembre 2012 potrebbe essere messa in condizioni di cessare l'attività caratteristica (doc. 9). Il salvataggio di **CFR France** - mediante l'iniezione di liquidità sostanzialmente proveniente dallo smobilizzo di alcune linee di credito, esse stesse autorizzate ex art. 182-*quinquies* l.f. - , appare strutturale per la proposizione della proposta di CP/accordo di ristrutturazione di **CFR**, posto che il venir meno della continuità aziendale di **CFR France** comporterebbe l'interruzione dell'attività della ricorrente, che non sarebbe in grado di distribuire i prodotti a marchio "**CFR**" con conseguente perdita del valore della suddetta immobilizzazione immateriale, che, come ovvio, non potrebbe circolare sul mercato senza il supporto di una struttura produttiva adeguata, attualmente costituita da **CFR France**.

Allo scopo di salvaguardare i creditori di **CFR**, la ricorrente subordina la concessione del finanziamento a **CFR France** al riconoscimento della prededucibilità del finanziamento stesso in sede concordataria secondo le norme del diritto francese come riconosciuto dagli organi della procedura francese ("*sous réserve de la confirmation par ordonnance de bénéfice de la priorité de paiement prévue par l'articles L 622-17 du Code de commerce*").

A ulteriore chiarimento, la ricorrente, in memoria 3.12.2012, evidenzia come tale finanziamento, condizionato al riconoscimento della prededuzione, appaia più garantistico per i creditori di **CFR Italia** di una richiesta di pagamento dei crediti commerciali anteriori sorti per le forniture **CFR France** (art. 182-*quinquies*, comma 4, l.f.).

Ove, invece, entrambe le procedure (francese e italiana) fossero omologate, il finanziamento verrebbe rimborsato in due rate (dicembre 2013 e dicembre 2014), con possibilità di compensazione dello stesso con l'attuale credito finanziario di **CFR France** verso **CFR** pari a Euro 1,1 milioni.

Ritiene il Tribunale che le richieste di parte ricorrente meritino accoglimento nel loro complesso, con le precisazioni che seguono.

Va osservato, in primo luogo, che la prosecuzione di rapporti negoziali pendenti all'atto della proposizione della domanda di concordato, ove relativi alla gestione caratteristica dell'impresa, sia che attengano a operazioni di carattere finanziario (come i contratti bancari in oggetto), sia che attengano a operazioni di carattere operativo (esecuzione di ordini pendenti), costituiscono atti di ordinaria amministrazione se hanno e mantengono la già pregressa funzione di conservare l'attività di impresa senza incidere innovativamente sul suo patrimonio. Nel caso di specie l'operatività delle linee di credito **CFR** e **CFR B e C** non incide sui mezzi propri e deve considerarsi, pertanto, atto di ordinaria amministrazione. Sul punto il tribunale dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.f.

Inoltre questo ufficio non può, in questa sede, dare atto dell'illegittimità del comportamento delle banche che hanno, da un lato, sospeso l'operatività delle linee di credito, dall'altro hanno posto le suddette linee a rientro.

Peraltro, l'utilizzo delle linee in epoca successiva alla pubblicazione della domanda non può pregiudicare l'accredito delle somme sui conti correnti della società (che, a differenza che per il caso del fallimento a termini dell'art. 78 l.f., proseguono l'operatività), in quanto - a differenza che per gli accrediti relativi a fatture/ri.ba. accettate in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, che non possono essere compensati con i debiti pregressi pena la violazione dell'art. 56 l.f. (Cass. 10548/09; Cass. 9030/05), salva l'ipotesi della cessione di credito (Cass. 6870/94), ovvero dell'opponibilità del patto di compensazione a rapporto pendente (Cass. 17999/11; Cass. 7194/97) - in tal caso crediti e debiti sorgono successivamente alla proposizione della domanda.

Analogamente può essere autorizzata, a termini dell'art. 182-*quinquies*, commi 1 e 2, l.f. l'estensione della linea di credito **CFR B** anche alle fatture emesse a favore delle PP.AA.

(quale finanziamento prededucibile), essendo detto utilizzo, conformemente a quanto risulta dalla relazione dell'esperto e degli altri elementi informativi acquisiti, funzionale alla continuità aziendale di [redacted] (e del Gruppo [redacted]) e non dannoso per il patrimonio della ricorrente, stante il fatto che l'incremento dei debiti e il corrispondente incremento degli oneri finanziari (connesso con l'allungamento dei periodi di chiusura del ciclo economico a causa dei maggiori tempi di incasso delle fatture delle P.P.A.A.) è controbilanciato dall'incremento dei maggiori crediti commerciali, peraltro tutti di certo incasso, come attestato anche dalla relazione del professionista (doc. 8), e quindi funzionale a una migliore soddisfazione dei creditori di [redacted] anche in una eventuale ipotesi liquidatoria (doc. cit., pag. 33).

Parimenti meritevole di autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.f. è l'atto urgente di straordinaria amministrazione costituito dal finanziamento soci per la controllata [redacted] France quanto all'importo di Euro 1.500.000,00 (sostanzialmente mediante l'utilizzo delle risorse liberatesi mediante l'estensione della linea [redacted] B alle fatture verso P.P.A.A., essendo il contributo richiesto ai creditori finanziari, e in particolare a [redacted] S.p.A., finalizzato a garantire la continuità del business e con esso la conservazione del valore della partecipazione in [redacted] Francia e del marchio [redacted] (doc. 8 cit., pag. 26).

Al riguardo l'urgenza è insita nel fatto che la società [redacted] France non può operare senza l'apporto di risorse esterne, pena la perdita della continuità aziendale. La natura straordinaria consegue al fatto che l'atto è astrattamente idoneo a incidere sul patrimonio di [redacted]. Tuttavia, detto finanziamento si rivela fondamentale per consentire la conservazione dei valori delle immobilizzazioni e dell'avviamento della ricorrente ed è, in ogni caso, garantito dall'essere condizionato alla concessione della prededucibilità a tale finanziamento (in caso di liquidazione del patrimonio) secondo la disciplina di diritto francese, da parte degli organi della procedura aperta a carico di GBR France.

P.O.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 161, 182-quinquies l.f., così provvede sull'istanza di [redacted] S.p.A.:

- dichiara non luogo a provvedere sull'istanza relativa al comportamento di [redacted] S.p.A. e [redacted] S.p.A. per avere sospeso l'utilizzo delle linee di credito;
- dà atto che l'utilizzo delle linee di credito di [redacted] S.p.A. e [redacted] B e C costituisce atto di ordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.f.;
- autorizza ex art. 182-quinquies, commi 1 e 2, l.f. la modifica delle forme tecniche di utilizzo della linea [redacted] B comprendendovi anche fatture nei confronti delle P.P.A.A., sia pure nell'ambito dell'ammontare complessivo già accordato;
- autorizza ex art. 161, comma 7, l.f. quale atto urgente di straordinaria amministrazione la concessione di un finanziamento soci a [redacted] Francia dell'importo di Euro 1.500.000,00 a condizione che ad esso sia riconosciuta dagli organi della procedura francese il carattere della prededucibilità.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2012

Il Presidente

Dr. Filippo Lambina

Tribunale di Milano

